



Legge federale sul commercio di strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 settembre 2023²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina i seguenti aspetti legati alle merci che possono essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

- a. l'importazione, il transito e l'esportazione;
- b. la mediazione;
- c. la pubblicità.

² Essa disciplina inoltre la fornitura e la pubblicità di assistenza tecnica connessa a dette merci.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali merci sottostanno alla presente legge; si attiene agli allegati II–IV del regolamento (UE) 2019/125³.

² La presente legge si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali svizzeri e alle enclave doganali svizzere.

¹ RS 101

² FF 2023 2408

³ Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, GU L30 del 31.1.2019, pag. 1.

³ Essa si applica soltanto in quanto non sia applicabile la legge federale del 13 dicembre 1996⁴ sul materiale bellico.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *strumenti primari di tortura*: merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- b. *strumenti secondari di tortura*: merci praticamente utilizzabili anche per altri scopi oltre alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- c. *mediazione*: la creazione delle condizioni necessarie alla conclusione di contratti concernenti la fabbricazione, l'offerta, l'acquisto o il trasferimento di merci, la cessione di beni immateriali o la concessione di diritti a beni nonché la conclusione di siffatti contratti, qualora le prestazioni siano fornite da terzi;
- d. *assistenza tecnica*: la fornitura di ausilio tecnico connesso a sviluppo, fabbricazione, prova, assemblaggio, manutenzione o riparazione di merci nonché la fornitura di altri servizi tecnici, segnatamente sotto forma di istruzione, consulenza, formazione e trasmissione di conoscenze operative o competenze, per quanto le informazioni fornite non siano di dominio pubblico.

Sezione 2: Divieti e obblighi di autorizzazione

Art. 4 Strumenti primari di tortura

¹ È vietato importare, far transitare, esportare o pubblicizzare strumenti primari di tortura nonché fornire o pubblicizzare assistenza tecnica connessa a tali merci.

² L'autorità competente può autorizzare l'importazione, il transito o l'esportazione di strumenti primari di tortura se le merci sono destinate esclusivamente a un museo pubblico.

Art. 5 Strumenti secondari di tortura

¹ Il transito di strumenti secondari di tortura è vietato se vi sono fondati motivi per presumere che le merci siano destinate ad essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

² L'esportazione di strumenti secondari di tortura, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica connesse a tali merci sono soggette ad autorizzazione.

⁴ RS 514.51

³ Non sono soggette ad autorizzazione l'esportazione di strumenti secondari di tortura, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica connesse a tali merci se queste vengono reimportate in Svizzera dopo essere state utilizzate agli scopi seguenti:

- a. impiego transfrontaliero di forze di polizia;
- b. impiego di personale militare o civile nel quadro di una misura per il mantenimento della pace o di una misura per il superamento di una crisi all'estero.

Art. 6 Medicamenti

¹ Il transito di medicamenti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte è vietato se vi sono fondati motivi per presumere che siano destinati a questo scopo.

² L'esportazione di medicamenti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, la mediazione e la fornitura di assistenza tecnica connesse a tali medicamenti sono soggette ad autorizzazione.

Sezione 3: Rifiuto e revoca di autorizzazioni

Art. 7 Rifiuto di autorizzazioni

¹ Le autorizzazioni vengono rifiutate se vi sono fondati motivi per presumere che le merci siano destinate a essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

² Le autorizzazioni di esportazione vengono inoltre rifiutate se:

- a. vi sono fondati motivi per presumere che le merci non rimangano presso il destinatario finale dichiarato;
- b. non si dispone del consenso dello Stato originario alla riesportazione, se quest'ultimo lo richiede;
- c. lo Stato destinatario vieta l'importazione; oppure
- d. sono state emanate misure coercitive secondo la legge del 22 marzo 2002⁵ sugli embarghi che sono in contrasto con il rilascio di un'autorizzazione.

Art. 8 Revoca di autorizzazioni

¹ Le autorizzazioni vengono revocate se le condizioni per l'autorizzazione non sono più soddisfatte.

² Possono essere revocate se gli oneri ad esse connessi non vengono adempiuti.

⁵ RS 946.231

Sezione 4: Disposizioni penali

Art. 9 Infrazioni

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente:

- a. viola un divieto di cui agli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 1 o 6 capoverso 1;
- b. esercita, senza disporre della necessaria autorizzazione, un'attività soggetta ad autorizzazione secondo l'articolo 5 capoverso 2 o l'articolo 6 capoverso 2;
- c. fornisce o fa fornire merci di cui agli articoli 4–6 oppure fornisce o fa fornire servizi di mediazione ad esse connessi a una persona o in un luogo differente dal destinatario finale o dalla destinazione menzionata nell'autorizzazione; oppure
- d. fa pervenire merci di cui agli articoli 4–6 a una persona pur sapendo o dovendo presumere che questa le trasferirà direttamente o indirettamente a un destinatario finale a cui è vietato fornirle.

² È punito con una pena pecuniaria chi intenzionalmente:

- a. fornisce in modo inesatto indicazioni essenziali per l'autorizzazione;
- b. non adempie a un onere connesso all'autorizzazione; oppure
- c. non dichiara o dichiara in modo inesatto l'importazione, l'esportazione o il transito di merci di cui agli articoli 4–6.

³ Se l'infrazione è dovuta a negligenza la pena è una multa.

Art. 10 Infrazioni commesse nella gestione degli affari

Alle infrazioni alla presente legge commesse nella gestione degli affari si applica l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo.

Art. 11 Giurisdizione

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge sottostanno alla giurisdizione federale.

⁶ RS 313.0

Sezione 5: Collaborazione tra autorità

Art. 12 Coordinamento

Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge del 20 giugno 1997⁷ sulle armi, della legge federale del 27 settembre 2013⁸ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero o della legge del 13 dicembre 1996⁹ sul controllo dei beni a duplice impiego, le autorità interessate determinano l'autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

Art. 13 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

Le autorità federali e cantonali competenti si comunicano dati e ne comunicano alle rispettive autorità di vigilanza nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione della presente legge.

Art. 14 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

¹ L'autorità preposta all'autorizzazione può collaborare con le autorità competenti di altri Stati e coordinare le inchieste nella misura in cui:

- a. ciò sia necessario all'esecuzione della presente legge o di disposizioni estere corrispondenti; e
- b. le autorità estere siano tenute all'obbligo del segreto e, nel loro ambito, garantiscono la protezione contro lo spionaggio economico.

² L'autorità preposta all'autorizzazione può chiedere alle autorità estere la fornitura dei dati necessari; a tale scopo può comunicare loro dati concernenti:

- a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, l'impiego previsto nonché il destinatario finale delle merci;
- b. le persone che partecipano alla fabbricazione delle merci, alla loro fornitura o alla mediazione ad esse connessa;
- c. le modalità finanziarie dell'operazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Designa le autorità preposte all'autorizzazione e al controllo, definisce la procedura di autorizzazione e disciplina l'esecuzione alla frontiera.

⁷ RS 514.54

⁸ RS 935.41

⁹ RS 946.202

Art. 16 Rendiconto

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'applicazione della presente legge nei suoi rapporti sulla politica economica esterna.

Art. 17 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 17)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 13 dicembre 1996¹⁰ sul materiale bellico

Art. 41 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

¹ Le autorità federali e cantonali competenti si comunicano dati e ne comunicano alle rispettive autorità di vigilanza nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione della presente legge.

² Le autorità penali trasmettono d'ufficio all'autorità preposta all'autorizzazione le decisioni che hanno emanato in applicazione della presente legge, della legge del 20 giugno 1997¹¹ sulle armi, della legge federale del 27 settembre 2013¹² sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, della legge federale del 25 marzo 1977¹³ sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 1982¹⁴ sulle misure economiche esterne, della legge del 13 dicembre 1996¹⁵ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del ...¹⁶ sugli strumenti di tortura.

2. Legge del 15 dicembre 2000¹⁷ sugli agenti terapeutici

Art. 21 cpv. 1 lett. c nonché 1^{bis}

Abrogati

¹⁰ RS 514.51

¹¹ RS 514.54

¹² RS 935.41

¹³ RS 941.41

¹⁴ RS 946.201

¹⁵ RS 946.202

¹⁶ RS ...

¹⁷ RS 812.21

3. Legge federale del 27 settembre 2013¹⁸ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 16 cpv. 1

¹ Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge federale del 13 dicembre 1996¹⁹ sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 1996²⁰ sul controllo dei beni a duplice impiego, della legge del 22 marzo 2002²¹ sugli embarghi o della legge del ...²² sugli strumenti di tortura, le autorità interessate determinano l'autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

Art. 28 cpv. 3

³ Le autorità penali trasmettono d'ufficio all'autorità competente le decisioni che hanno emanato in applicazione della presente legge, della legge federale del 13 dicembre 1996²³ sul materiale bellico, della legge del 20 giugno 1997²⁴ sulle armi, della legge federale del 25 marzo 1977²⁵ sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 1982²⁶ sulle misure economiche esterne, della legge del 13 dicembre 1996²⁷ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del ...²⁸ sugli strumenti di tortura.

4. Legge federale del 25 giugno 1982²⁹ sulle misure economiche esterne

Art. 10 cpv. 4 lett. d

⁴ I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:

- d. l'articolo 16 della legge del ...³⁰ sugli strumenti di tortura.

18 RS 935.41
19 RS 514.51
20 RS 946.202
21 RS 946.231
22 RS ...
23 RS 514.51
24 RS 514.54
25 RS 941.41
26 RS 946.201
27 RS 946.202
28 RS ...
29 RS 946.201
30 RS ...

5. Legge del 13 dicembre 1996³¹ sul controllo dei beni a duplice impiego

Art. 2 cpv. 3

³ La presente legge è applicabile soltanto in quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996³² sul materiale bellico, la legge federale del 21 marzo 2003³³ sull'energia nucleare o la legge del ...³⁴ sugli strumenti di tortura.

Art. 3 lett. e

Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:

- e. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 14 cpv. 1 lett. e

¹ Chiunque, intenzionalmente:

- e. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

¹ Le autorità federali e cantonali competenti si comunicano dati e ne comunicano alle rispettive autorità di vigilanza nella misura in cui ciò sia necessario all'esecuzione della presente legge.

² Le autorità penali trasmettono d'ufficio all'autorità preposta all'autorizzazione le decisioni che hanno emanato in applicazione della presente legge, della legge federale del 13 dicembre 1996³⁵ sul materiale bellico, della legge del 20 giugno 1997³⁶ sulle armi, della legge federale del 21 marzo 2003³⁷ sull'energia nucleare, della legge federale del 27 settembre 2013³⁸ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, della legge federale del 25 marzo 1977³⁹ sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 1982⁴⁰ sulle misure economiche esterne e della legge del ...⁴¹ sugli strumenti di tortura.

31 RS 946.202

32 RS 514.51

33 RS 732.1

34 RS ...

35 RS 514.51

36 RS 514.54

37 RS 732.1

38 RS 935.41

39 RS 941.41

40 RS 946.201

41 RS ...

